



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°3 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente: Esposito Ciro nato a il 24/03/1950 matr. 0490
c. f. **SPSCRI50C24F839E**

Avvocato: Iossa Enrico Maria Corso Umberto I n. 75 80138 Napoli c.f. **SSINCM75L22F839E**

Oggetto della spesa: Differenze retributive, interessi legali, oneri riflessi, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n.572386 del 25/08/2015 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n .5837/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 22/06/2015 e notificata, informata esecutiva, a questa Amministrazione, il 27/07/2015

Il Tribunale di Napoli , in parziale accoglimento della domanda attorea proposta dall'ex dipendente Esposito Ciro, contro l'Ente regionale, volta, fra l'altro, ad accertare e dichiarare il proprio diritto al mantenimento nel periodo ottobre 2008 - marzo 2014 del trattamento economico riconosciuto e percepito nel corso del distacco sindacale (retribuzione di posizione importo €. 12.394,97), ha condannato la resistente Regione Campania al pagamento l in favore del predetto ricorrente, della somma di €.13.310,29 da aggiungere della maggior somma tra



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla scadenza delle differenze economiche mensilmente maturate (da ottobre 2008 al marzo 2014) al saldo definitivo.

il Giudice del Lavoro ha, altresì, compensato per un terzo le spese di lite e ha condannato l'Amministrazione al pagamento dei residui due terzi liquidati in €.2000,00 con attribuzione all'Avv. Iossa dichiaratosi anticipatario.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 640693 del 25/09/2015, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 57999 del 27/01/2016 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;

Inoltre, Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.732497 del 29/10/2015, ha chiesto alle UU.OO.DD. 05 e 13 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La U.O.D. 05 , con nota prot .n. 764894 del 10/11/2015 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n .5837/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 22/06/2015 e notificata, informa esecutiva, a questa Amministrazione, il 27/07/2015

TOTALE DEBITO

€. 20.706,99

Sig.r Esposito Ciro matr. 0490

• Differenze retributive dal 27/10/2008 al 27/03/2014	€. 13.310,29
• Interessi legali su interessi dal 27/10/2008 al 25/03/2016	€. 547,54
• Rivalutazione per maggior danno	€. 0,00
• Oneri Riflessi a carico dell'Amministrazione	€. 4.311,56
	18.169,39



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

Competenze per spese di giudizio Avv. Iossa Enrico Maria

€. 2.537,60

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n. 572386 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
sentenza n .5837/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 22/06/2015 e notificata, informa
esecutiva, a questa Amministrazione, il 27/07/2015

- Prospetto di calcolo competenze legali
- nota prot. n.732497 della U.O.D. 04
- nota prot. n. 764894 della U.O.D. 05

Napoli, 29/01/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



1182
Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0572386 25/08/2015 10,17

Mitt. : Avvocatura Regionale

Allo 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll.

Classifica : 4



26 AGO. 2015

CC- 5446/2014 – Avv. Di Lascio
Avv. Ciro Esposito c/Regione Campania
Trasmissione sentenza n. 5837/2015
Trib. Napoli Sez. Lavoro –

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette, per gli adempimenti di competenza, copia della sentenza n. 5837/2015 del Tribunale di Napoli Sez. Lavoro, relativa al procedimento emarginato.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

CC 5446/14 03
di le-ete

Sentenza n. 5837/2015 pubbl. il 22/06/2015
RG n. 21478/2014

2 copie Es.Proc.
2 copie Es.att.
TRIBUNALE DI NAPOLI
1. Sezione Lavoro e Prev.
Facciate n. Tome
Richiedente Tome
Xerografia GRATIS
(art. 10 L. 11/3/73 N.533)
Napoli 25/6/15
Il Cancelliere



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA

8410
Aw 27 LUG 2015

RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

Sezione lavoro

Il Giudice del lavoro, dott. Maria Chiodi, all'udienza del 22 giugno 2015 pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta sotto il n. 21478 Ruolo Generale anno 2014

tra

ESPOSITO **Ciro** (n. 24.03.1950), rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del ricorso
introduttivo dall'avv. E. M. Iossa

e

REGIONE CAMPANIA - in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore - con sede in
Napoli alla Via Santa Lucia n. 81

In fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 10.09.2014 il ricorrente, in epigrafe indicato, adiva questa Giustizia chiedendo di " a) accertare e dichiarare il proprio diritto al mantenimento, nel periodo di cui è causa, del trattamento economico riconosciuto e percepito nel corso del distacco sindacale; b) dichiarare, pertanto, il proprio diritto ad ottenere in pagamento (...) la somma di euro 17258,29, o la somma superiore o minore che sarà determinata in via giudiziale, oltre interessi legali, nonché il diritto ad ottenere in pagamento le differenze retributive ed i relativi ratei pensionistici maturati e non riscossi; c) condannare la Regione Campania al pagamento della somma di cui al capo b); d) condannare la Regione Campania al pagamento delle spese e competenze professionali di causa, con attribuzione al costituito avvocato antistatario".

La Regione Campania, cui il ricorso veniva ritualmente notificato in data 2.12.2014 a mani dell'impiegato addetto alla recezione atti, non si costituiva in giudizio, sì rimanendo contumace.

Sulla base della documentazione prodotta, all'odierna udienza, veniva decisa come da sentenza letta pubblicamente.

28/7/15

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0527992 29/07/2015 09,46
Mitt. : ESPOSITO CIRO
Ass. : Avvocatura Regionale
Classifica : 4.1.1.



28 LUG 2015

Firmato Da: CHIODI MARIA Enesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 38518



Ritiene il Giudicante che la domanda sia parzialmente fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.

Non pare, invero, potersi dubitare del diritto del ricorrente a mantenere – una volta terminato il periodo di distacco sindacale – il trattamento economico in godimento al momento del rientro in servizio presso l'Amministrazione di appartenenza (id est la Regione Campania).

Inequivoco, in tal senso, è il tenore dell'art. 18 del CCNQ del 7.08.1998, disciplinante la tutela del dirigente sindacale, che, richiamato nella interezza nel ricorso introduttivo, espressamente statuisce, al comma 2, che il *" dipendente o dirigente che rientra in servizio ai sensi del comma 1 (id est al termine del distacco sindacale) è ricollocato nel sistema classificatorio del personale vigente presso l'amministrazione ovvero nella qualifica dirigenziale di provenienza (...), e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica del ruolo nuovo di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito di futuri miglioramenti economici "*.

Nel caso in specie avendo il ricorrente pacificamente mantenuto, al rientro in servizio, la qualifica funzionale di provenienza (funzionario cat. .D6), e, indi, il medesimo trattamento economico fondamentale, si controverte sul riconoscimento, in suo favore, della retribuzione di posizione, di cui pure era titolare, nelle more del distacco, per un importo pari a euro 12394,97 (giusta rideterminazione di tale voce economica riconosciuta con sentenza, divenuta cosa giudicata, n. 23366/2009, doc. 4 prod. ric.).

Si duole, in particolare il ricorrente, dell'omessa corresponsione di tale emolumento dai mesi di ottobre 2008 (epoca di rientro in servizio in Regione, al termine del distacco sindacale) al mese di gennaio 2009, e, per epoca successiva, del riconoscimento della minor somma, quale retribuzione di posizione, di euro 9812,68.

La corresponsione della retribuzione di posizione per euro 9812,61 risulta essere stata riconosciuta al ricorrente, con decorrenza dal mese di febbraio 2009, in conseguenza della attribuzione dell'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa di tipo Staff, inserita nel Servizio Assistenza Farmaceutica convenzionata del Settore Farmaceutico (cfr. doc. 2 prod. ric. e attestato servizio prodotto in corso di causa).

Trattasi, all'evidenza, di una posizione organizzativa diversa da quella ricoperta al momento del distacco sindacale (afferente alla Unità Complessa presso il Settore Finanze e Tributi – Affari Generali); di guisa che la richiesta di integrazione economica in tal sede rivendicata non può discendere

dalla medesimezza di funzioni, ma dalla conservazione "ad personam" del trattamento economico in godimento al momento del "trasferimento" (id est del rientro in Regione) al termine del distacco.

Ciò premesso ritiene il Giudicante di poter accedere alla tesi difensiva diretta a ricomprendere nel trattamento da mantenere anche le voci economiche accessorie (quali la retribuzione di posizione), posto che nessun elemento di segno contrario pare potersi desumere dalla disciplina contrattuale su indicata che fa riferimento tout court al "*trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento*"; ed essendo evidentemente illogico riconoscere tale voce retributiva durante il distacco sindacale – in cui viene espletata una attività diversa da quella lavorativa, che comunque costituisce il fondamento negoziale dell'attribuzione – per poi "espungerla" dalle poste economiche cui rapportare la retribuzione attribuita (sulla base delle nuove mansioni di assegnazione) alla cessazione del distacco.

La finalità della disciplina contrattuale in materia è, all'evidenza, quella di evitare che il dipendente che eserciti attività sindacale possa subire un peggioramento del trattamento economico riconosciutogli, potendo tale circostanza limitare la scelta di impegnarsi in tale ultima attività.

Tale essendo la ratio della norma è, però, altresì evidente che la comparazione del trattamento economico in godimento cui parametrare l'eventuale assegno ad personam non può prescindere dal trattamento economico complessivo attribuito al rientro nella Amministrazione di appartenenza, ivi compresi i successivi miglioramenti contrattuali.

Circostanza, questa ultima, del resto desumibile dalla disciplina dettata dal richiamato art. 18 che fa espresso riferimento al "riassorbimento" dell'assegno ad personam, a seguito dei futuri miglioramenti economici.

Se così è non pare potersi accedere, ai fini della determinazione del quantum debeatur, alla (implicita) deduzione difensiva di parte attorea basata sulla mera comparazione della retribuzione di posizione goduta nelle more del distacco e di quella (inferiore) attribuitagli dalla Regione in sede di assegnazione della nuova Posizione Organizzativa, dovendosi, viceversa, tener conto dei miglioramenti economici intervenuti dopo la cessazione del distacco.

In particolare dalle buste paga versate in atti emerge che la retribuzione tabellare in godimento al momento del rientro in servizio (pacificamente uguale a quella percepita nelle more del distacco sindacale) pari a euro 23492,08, è stata aumentata, con decorrenza da mese di agosto 2009, ad euro 24337,96, e tale è rimasta fino alla cessazione del rapporto di lavoro (marzo 2014).

Risulta a titolo di retribuzione tabellare un aumento di euro 846,00 annui, da decurtare (dall'agosto 2009 alla cessazione del rapporto) dalle differenze retributive rivendicate in ricorso per euro 17258,29, siccome calcolate tenuto conto solo della omessa o minore corresponsione della retribuzione di



posizione in godimento alla fine del distacco sindacale, e non anche del suindicato miglioramento economico.

La somma spettante al ricorrente va pertanto determinata in euro 13310,29 (ottenuta sottraendo dai 17258,29 indicati in ricorso gli incrementi economici della retribuzione tabellare pari, da agosto 2009 al marzo 2014, ad euro 3948,00, id est 846,00 per 4 anni ed euro 70,5 quale aumento mensile per i 5 mesi dell'anno 2009 ed i 3 mesi dell'anno 2014).

La domanda va, indi, accolta nei termini che precedono e la Regione Campania va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 13310,29, da maggiorare della maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali (ex art. 22 comma 36 legge 724/1994, stante la natura pubblica del rapporto di lavoro) dalla scadenza delle differenze economiche mensilmente maturate (da ottobre 2008 al marzo 2014) al saldo effettivo.

Non è, infine, esaminabile in tal sede la domanda di pagamento delle differenze contributive e dei ratei di pensione essendo ogni questione relativa alla rideterminazione del trattamento di pensione, riservata alla cognizione della Corte dei Conti.

Considerato il parziale accoglimento le spese di lite possono compensarsi in ragione di un terzo.

La parte residua, liquidata in dispositivo sulla base dei valori minimi tabellari (per la modesta rilevanza delle questioni giuridiche trattate, tra l'altro sostanzialmente attinte dal parere favorevole dell'Avvocatura Regionale del 2.12.2008), seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così decide: accoglie parzialmente la domanda e, per lo effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 13310,29, per la causale indicata in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria o interessi legali da calcolare secondo le indicazioni della parte motiva; compensa per un terzo le spese di lite;

condanna la Regione Campania resistente al pagamento dei residui due terzi liquidati in euro 2000,00, con attribuzione all'avv. E.M. Iossa dichiaratosi anticipatario.

Napoli, 22.06.2015

Il Giudice del lavoro

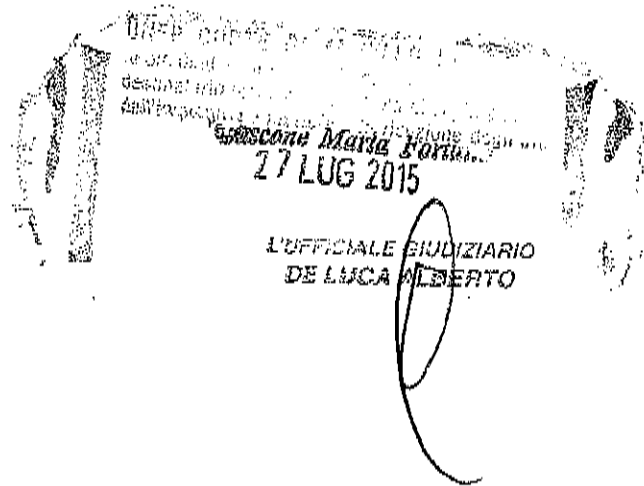
dr. Maria Chiodi



ISTANZA DI NOTIFICA

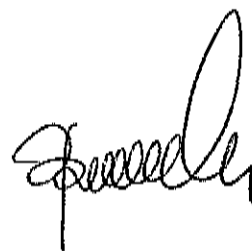
Ad istanza del ricorrente, come in atti rapp.to, difeso e dom.to, si notifichi ex art. 325 c.p.c. la sentenza n. 5837/2015, al seguente destinatario rimasto contumace nel giudizio di primo grado:

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante, il Presidente p.t., con sede in Via Santa Lucia n. 81 Napoli



Sentenza Tribunale di Napoli -Sez. Lav.-
Numero 5837/2015
Dip. Esposito Ciro
Avv.to E.M. Iossa

Diritti e onorari			2.000,00
			2.000,00
CPA	4%	2.000,00	80,00
			2.080,00
IVA	22%	2.080,00	457,60
TOTALE FATTURA			2.537,60
RITENUTA	20%	2.000,00	400,00
NETTO A PAGARE			2.137,60



PIRELLA



Napoli 29/10/15

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane
Unità Operativa Dirigenziale 04
Contenzioso del lavoro in collaborazione con
l'Avvocatura regionale - Esecuzione giudicati
Ufficio Disciplinare

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0732497 29/10/2015 12,29

Mitt. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Ass. : 551405 UOD Rapp con organia sind-Adun...

Classifico : 7.1.10.



Handwritten: 29/10/15

Al Dirigente della U.O.D.05
Rapporti con le Organizzazioni Sindacali
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata-
Elaborazione di proposte di CCDI-Rapporti con il CUG-Rapporti con la Conferenza
Anafrate delle prestazioni

Al Dirigente della U.O.D. 13
Trasparenza Amministrativa-Riordino
delle procedure e dei metodi di lavoro
Analisi delle competenze-Applicazione istituti della produttività
e delle Posizioni Organizzative

Handwritten: 29/10/15

Oggetto: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza
di condanna n. 5837/2015 del Tribunale di Napoli
Esposito Ciro c/Regione Campania

Per ottemperare alla disposizione prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 del Presidente della
Giunta Regionale e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di
riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata e che si allega alla
presente, si chiede di fornire le notizie idonee per soddisfare la richiesta contenuta nella suddetta
nota

Handwritten: 29/10/15

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

Handwritten signature of Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania
*Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane*

Al Dirigente della U.O.D. 04
della Direzione Generale Risorse Umane
(DIP. 55 D.G. 14 U.O.D. 04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali –
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata – Elaborazione di proposte
di CCDI – Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza –
Anagrafe delle prestazioni – Autorizzazione incarichi esterni"

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0764894 10/11/2015 11,48

Mitt. : 551485 UOD Rapp con organizz sind-Radem...

Ass. : 551484 UOD Contenzioso lavoro in esil...

Classifica : 7.1. Fascicolo : 12 del 2015



Oggetto: Relazione da allegare al debito fuori bilancio inerente la sentenza di condanna n. 5837/2015 del Tribunale di Napoli– ESPOSITO Ciro c/Regione Campania – Nota prot. n. 732497 del 29.10.2015 –

In riferimento alla nota di cui all'oggetto con cui si trasmetteva la sentenza n. 5837 del 22.06.2015, e secondo quanto già evidenziato con nota prot. n. 25267 del 15.01.2015, si relaziona come segue.

In via principale, si contesta l'interpretazione dell'art. 18 del CCNQ del 7.08.1998, rubricato "Tutela del dirigente sindacale", così come fornita dal ricorrente nel suo ricorso introduttivo. Da una lettura congiunta del combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 del suddetto articolo 18 risultano previste due fattispecie di trasferimento (a domanda) del dipendente o dirigente che riprende servizio al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale (co. 1), evidenziate dalla congiunzione disgiuntiva "ovvero":

- 1) Trasferimento in altra sede della propria amministrazione quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio nell'ultimo anno nella sede richiesta;
- 2) (ovvero) trasferimento in altra amministrazione anche di diverso comparto della stessa sede.

In riferimento a tali due ipotesi deve quindi leggersi il successivo comma 2, secondo cui, il dipendente che rientra in servizio ai sensi del comma 1 è ricollocato:

- nel sistema classificatorio del personale vigente presso l'amministrazione (nel caso sub. 1);
- (ovvero) nella qualifica dirigenziale di provenienza, fatte salve le anzianità maturate, e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici (nel caso sub. 2).

Il ricorrente rientrava nella ipotesi di cui al primo caso (trasferimento in altra sede della propria Amministrazione), trasferimento tra l'altro volontario, così come si evinceva dal D.D. n. 465 dell'8.10.2008.

Alla luce di tale interpretazione si ritiene che non si è contravvenuto alla tutela del dirigente sindacale, il quale, rientrando dal distacco sindacale, era stato ricollocato nel sistema classificatorio del personale vigente presso l'Amministrazione.

La tutela di cui all'art. 47 del CCNL del 14.09.2000 (Trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale) può, infatti, valere esclusivamente nel periodo in cui il ricorrente risultava in distacco e fino alla data del 6.10.2008 (data del decreto di revoca dal distacco sindacale – D.D. n. 82 del 6.10.2008).

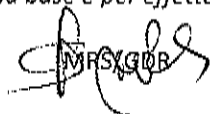
Sebbene al ricorrente, ai sensi dell'art. 47 CCNL del 14.09.2000, sia stata riconosciuta la differenza di trattamento economico tra una posizione iniziale di € 11.362,05 e una posizione rideterminata, mentre era in distacco, di € 12.394,97 con sentenza Trib. Napoli n. 23366/09 del 26 ottobre 2009 (passata in giudicato), non si ritiene che tale differenza debba necessariamente essere mantenuta anche a seguito del trasferimento in altra sede/Settore o comunque che al ricorrente debba essere riconosciuto lo stesso valore di retribuzione di posizione.

Ciò è avvalorato da quanto previsto altresì dal disciplinare delle Posizioni Organizzative di questa Amministrazione, il quale prevede, infatti, all'art. 2, che Il Coordinatore dell'A.G.C. 07 (ora Direzione Generale per le Risorse Umane), previa indicazione degli obiettivi da perseguire da parte dell'Assessore alle Risorse Umane, assegna ad ogni Area il numero complessivo delle posizioni organizzative e del budget complessivo di risorse economiche da utilizzare. Il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione è disciplinata dal successivo art. 3 del disciplinare, il cui comma 4 prevede che "i dirigenti di Settore, nell'affidamento delle Posizioni Organizzative ai singoli dipendenti, devono tener conto dei criteri previsti dall'art. 9, comma 2, del CCNL 31.03.1999, come di seguito specificati:

- a) per natura e caratteristiche dei programmi da realizzare si intende anche l'esperienza maturata nell'ambito del Servizio, del Settore e dell'Area di Coordinamento nello svolgimento dei programmi stessi;
- b) per requisiti culturali si intendono anche la formazione e l'aggiornamento in servizio, attinente alla posizione da ricoprire;
- c) per attitudini e capacità professionali si intendono anche le abilità e le capacità verificate nell'attività lavorativa quotidiana;
- d) per esperienza acquisita si intendono anche gli anni di servizio e le esperienze professionali maturate dai dipendenti nel loro percorso lavorativo.

E' evidente quindi che, a seguito del trasferimento avvenuto su richiesta volontaria del ricorrente presso altra Area, il dirigente preposto ha giustamente posto in essere la procedura di assegnazione delle posizioni organizzative attribuite secondo requisiti, competenze, attitudini ed esperienze acquisite e quindi determinando un momento comparativo di scelta, tenendo conto di tutte le professionalità presenti in quel momento nella propria struttura, nonché ed in particolare dei limiti di budget assegnati, evitando, nel rispetto della normativa vigente, di assicurare posizioni privilegiate a singoli dipendenti.

Si intende infine sottolineare la totale "facoltatività" della attribuzione da parte dell'Amministrazione della posizione organizzativa ai propri dipendenti, così come chiaramente si evince dall'art. 8, comma 2, CCNL del 31.03.1999 che così recita: *"Tali posizioni, che non coincidano necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto d'un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art. 9"*.



Il Dirigente della UOD 05
dott.ssa M. Stefania Panza

